

VINCENZO
IACOVINO

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUERI N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC

VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL

VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT ITSEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

GIUDIZIO N.R.G. 8280/2019

MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse di:

Domenica LUDIONE (C.F. LDNDNC82R63F799Q), nata a Mugnano di Napoli (Na) e residente in Poggio Renatico (Fe), via Giuseppe Fanin n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

[Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it, nonché il numero di FAX: 0874-64416];

- Ricorrente

CONTRO

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, in persona del legale rapp.te *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistenti

nonché contro

Sig. **Marco COCCIMIGLIO**, residente in [REDACTED]

Sig. **Emanuele BERTULLI**, residente in [REDACTED];

- *Controinteressati*

e nei confronti di

- Dott.ssa **VALENTINA UMMARINO**([REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Gracchi n. 91 presso lo studio dell'Avv.
Filippo Campanile (C.F. CMPFPP73D22F839V), indirizzo
PEC filippocampanile@avvocatinapoli.legalmail.it;

- *Controinteressata costituita in giudizio*

e di

- Dott.ssa **GIULIA VINCIGUERRA**([REDACTED]), nata ad [REDACTED] il
[REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Vinciguerra, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Stefano Infessura, 14,
P. 2°, Int. 5, indirizzo di posta elettronica
certificata avv.mario.vinciguerra@pecavvocatifrosinone.it;

- *Controinteressata costituita in giudizio*

- Dott.ri **Alessia Auriemma** nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
Emanuele Bertulli nato a [REDACTED] il [REDACTED] ([REDACTED]), Francesca
Romana Carbone nata a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Marco Coccimiglio nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Angela Tiziana Di Noia nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Antonino Di Liberto nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Alessandra Giuliani nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Bernardo Maria Iannettone nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Antonella Iunti nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Enza Lucignano nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Nicola Mancinelli nato a [REDACTED] il [REDACTED]
([REDACTED]), Annarita Lina Marzullo nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Azzura Mottolese nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Giuseppe Antonio Panzardi nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Giuseppe Pierro nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Filomena Pistacchio nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Giuseppe William Rossi nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Massimiliano Salvador nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Davide Sbressa nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), Veronica Tomaselli nata a [REDACTED] il [REDACTED]

(C.F. [REDACTED]), tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) e dall'avv. Laura Albano (C.F. LBNLRA83S43A509T), con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, alla P.zza San Bernardo, n. 101, ove chiedono riceversi ogni eventuale notifica agli indirizzi di posta elettronica certificata gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org e lauraalbano@ordineavvocatiroma.org;

- *Controinteressati costituitisi in giudizio*

per l'annullamento

in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale,

- ove occorrer possa, della pubblicazione dei *curricula vitae* della Commissione e dei membri aggiunti operata dall'Amministrazione resistente in data 27.06.2019, solo all'esito delle prove orali, e dopo la proposizione del ricorso introduttivo, sul proprio sito web;
- ove occorrer possa, del decreto di nomina dei membri aggiunti pubblicato il 27 giugno 2019;
- ove occorrer possa, di tutti i provvedimenti relativi alla nomina e sostituzione della Commissione giudicatrice del concorso, già gravati con il ricorso introduttivo, quali il D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione dell'arcorrente anche alla luce dei presenti motivi aggiunti, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione dell'arcorrente anche alla luce dei presenti motivi aggiunti, e nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti relativi alla Commissione giudicatrice del concorso, ivi inclusi i decreti di nomina dei membri aggiunti pubblicati il 27 giugno 2019;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;

e per l'accertamento

- dei vizi di incompatibilità, invalidanti, della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., per come dedotto nel corpo del presente ricorso e di quello introduttivo;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso n.r.g. 8280/2019

nonché con conferma delle domande

proposte con tale ricorso introduttivo,

proposto per l'annullamento

*previa sospensione cautelare anticipata da idonea cautela disposta
anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*

- del D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R.;
- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente e perciò lesivo della posizione della ricorrente;
- del provvedimento e/o del giudizio comminato alla ricorrente da parte della Commissione esaminatrice, per mezzo del quale si è configurato il mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto, approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., e per causa del quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale;
- dell'avviso pubblicato in data 16.11.2018, data successiva allo svolgimento delle prove scritte dei giorni 25 e 26 ottobre 2018, con il quale il Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ha reso noto che il giorno 13 novembre 2018, con verbale n. 12, la competente Commissione esaminatrice ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;
- del verbale n. 12 del giorno 13 novembre 2018, con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;
- del verbale n. 2 del giorno 14.05.2018 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito di non dare luogo alla prova preselettiva prevista dal Bando;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto, inclusi quelli relativi in particolare alla c.d. prova scritta, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- *in parte qua*, per quel che occorrer possa, della prova scritta del concorso pubblico per esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- *in parte qua*, dell'avviso di pubblicazione del diario della prova orale, a firma del D.G. del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ad estremi sconosciuti, con il quale è stato comunicato che la prova orale del concorso in parola si sarebbe tenuta nelle date dal 27 al 31 maggio 2019;
- *in parte qua*, per quel che occorrer possa e ove ritenuto necessario, della prova orale tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, in uno con ogni connesso documento o verbale;
- *in parte qua*, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui ha previsto la modalità di selezione dei candidati per soli esami e non per titoli ed esami;
- *in parte qua*, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui, all'16, rinvia all'articolo 3 del D.M. del 10 gennaio 1996, n. 60, in riferimento alla modalità di accesso agli atti;

- *in parte qua*, del D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente;
- della nota prot. n. AOODGRUF 12586 del giorno 04.06.2019, di riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, nella parte in cui l'Amministrazione, anche tramite determinazione implicita, non ha consentito alla ricorrente di accedere a taluni atti e documenti del concorso, e con la quale, anche in modo implicito, è stato disposto il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;
- allo stesso modo di cui sopra, delle note, in via solo esemplificativa e non esaustiva, prot. n. 11405 del 21.05.2019, prot. n. 9877 del 06.05.2019, così come integrata con nota n. 10591 del 14.05.2019, prot. n. 11106 del 20.05.2019, nonché dei connessi e relativi verbali, con cui l'Amministrazione, in generale, ha consentito di accedere in modo solo parziale agli atti del concorso, anche esse nella parte in cui manifestano il contegno dell'Amministrazione inteso a disporre il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;

e per la condanna, in via principale, dell'Amministrazione,

previa idonea cautela disposta

anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

- a procedere all'ammissione della ricorrente, anche con riserva, alla prova orale, stabilendo all'uopo una prova suppletiva della predetta prova già tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, da tenersi con urgenza prima che il concorso sia definito con l'approvazione della graduatoria, al fine di salvaguardare il diritto della ricorrente a sostenere la prova orale, anche tramite convocazione con il congruo anticipo previsto da Bando;

e in subordine per la condanna dell'Amministrazione,

anche previa sospensione e/o ogni più idonea cautela

anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,

- all'annullamento della selezione concorsuale indetta con Decreto direttoriale del 19.03.2018 n. 283;

e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a.,

relativa al contegno dell'Amministrazione in ordine

al diniego parziale o differimento dell'accesso integrale agli atti

- per l'integrale accesso agli atti del concorso e in particolare a tutti gli atti di rilievo per la posizione della ricorrente, ossia tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e gli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali.

PREMESSA

In riferimento al ricorso n.r.g. 8280/2019 proposto per l'annullamento degli atti epigrafati e per le ulteriori domande di giustizia ivi spiegate e dedotte, il presente ricorso per motivi aggiunti è finalizzato -oltre che alla censura dell'attività dell'Amministrazione concentrata nella pubblicazione tardiva e postuma dei curricula dei membri di Commissione, che costituisce illegittima integrazione postuma dei dati rilevanti del concorso, e dunque della motivazione, oltre che attività realizzata in violazione delle norme sulla trasparenza- alla **censura ulteriore e definitiva della composizione della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, in quanto viziata da incompatibilità di taluni suoi membri.**

FATTO

In data 27 giugno 2019, infatti, e solo all'esito della procedura di concorso gravata mediante il ricorso n.r.g. 8280/2019, l'Amministrazione resistente, **solo in seguito alla proposizione del detto gravame che deduceva motivi di vizio di incompatibilità della Commissione**, procedeva a pubblicare sul sito del concorso (cfr. sito web del MIUR) i *curricula* dei membri della commissione esaminatrice del concorso di cui è causa.

Orbene, con il presente ricorso per motivi aggiunti, anzitutto si procede alla censura di tale tardiva e ingiustificata attività dell'Amministrazione, per palese violazione di tutti i riferimenti normativi sull'obbligo di pubblicazione tempestiva dei *curricula* e sulla **trasparenza**.

In secondo luogo, aspetto ancor più rilevante, dalla suddetta pubblicazione dei *curricula* dei membri di Commissione sono emersi (e confermati) elementi (anche già dedotti con ricorso principale) di assoluta rilevanza al fine dell'accertamento del giudizio di **incompatibilità di taluni commissari in ragione di pregressi rapporti di collaborazione e di vita con candidati del concorso** posizionatisi, invero, **tra i primi posti della**(ancor non pubblicata ma ormai ufficiosa) **graduatoria definitiva di merito del concorso**, come scaturente dalle prove orali.

Aspetto, questo, che come noto avrebbe dovuto indurre i commissari ad astenersi dal far parte della Commissione giudicatrice, per palese incompatibilità, e che dunque avrebbe dovuto condurre alla immediata sostituzione dei membri di Commissione con altri Commissari.

Aspetto che, dunque, *in parte qua*, produce vizio invalidante dell'operato della Commissione di concorso, che rende invalidi e inefficaci gli atti posti in essere da tale Commissione.

In sostanza, dall'esame dei *curricula* pubblicati, sono emersi i seguenti nuovi elementi, e dunque è emerso quanto segue.

1) Dott. Umberto Piccinin - Da un raffronto del *curriculum* del Presidente della Commissione concorsuale, dott. Umberto Piccinin, con quello del candidato Pisano Marco (pubblicato sul sito della Corte dei Conti), candidato in posizione potenziale di vincitore, quale collocato al n. 5 della graduatoria, con un punteggio di 229 punti (72, 70, e 87 i punteggi ottenuti rispettivamente alla prima prova scritta, seconda prova scritta, prova orale), emergerebbero una serie di rapporti di vita e collaborazione tra i due, tali da rendere **incompatibile la posizione del Commissario rispetto al concorso** (quello per cui è causa) **al quale prendeva parte**(al momento, con successo)il **candidato** predetto.

Preliminarmente va esaminato il *curriculum* del candidato Pisano Marco (cfr. **ALL.**), pubblicato on-line sul sito della Corte dei Conti e quindi disponibile per l'utenza (e per laricorrente). Benché esso non risulti di facile lettura -in quanto le esperienze professionali elencate vengono indicate con una numerazione non progressiva- peraltro mancante di alcuni punti (mancano i punti nn. 3 e 5), e senza seguire un ordine cronologico, vi è ivi acclusa la testimonianza che la storia professionale e di vita del candidato si sia intrecciata, più volte, con quella del Presidente di Commissione.

Aspetto che, lo si ripete, semplicemente avrebbe dovuto condurre all'astensione del Dott. Piccinin dal ruolo di membro (anzi, Presidente) di commissione del concorso in parola.

Vero che alla fine di ogni punto del predetto *curriculum* viene riportata l'indicazione "Corte dei Conti", sebbene l'esperienza professionale/incarico ricoperto non riguardi sempre la Corte dei Conti bensì altra Amministrazione e/o Ente (cfr. *curriculum***ALL.**), tanto da fuorviare il lettore nella corretta identificazione dell'Amministrazione cui l'incarico afferisce.

Ad ogni buon conto, tuttavia, da una ricostruzione e raffronto dei due *curricula* (quello del Presidente di Commissione, pubblicato sul sito MIUR del concorso in data 27.06.2019 e quello del candidato reperito) emergerebbe *ex tabulas* che:

a) Il Presidente Umberto Piccinin, in servizio presso la Corte dei Conti dal 01.09.1975, e con qualifica di dirigente dal 6 maggio 1996, a decorrere dal 31 ottobre 1999 ha ricoperto l'incarico di **dirigente presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici** – Segreteria

Tecnica, assumendo la **direzione del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Contratti.** **Dal 15 ottobre 2004 al 31 gennaio 2008** ha assunto e svolto l'incarico di **Vice-Dirigente generale** della Segreteria Tecnica presso l'**Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici** (attuale ANAC). Orbene, il candidato dott. Marco Pisano, assunto nel maggio del 1994 presso l'ex Ministero della Marina Mercantile in qualità di assistente amministrativo, **dal giugno del 1999** ha prestato servizio presso l'**Autorità di vigilanza sui lavori pubblici**, dapprima in posizione di **comando** e dal **gennaio 2001 con trasferimento** nei ruoli organici.

Si noti che **nel 2001 Piccinin risulterebbe titolare della direzione del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Contratti presso la stessa Autorità**, per cui dovrebbe aver esaminato e valutato la posizione del Pisano e disposto, egli stesso, il trasferimento del predetto nei ruoli dell'Amministrazione citata.

Ancora, dal **28 gennaio 2004** al Pisano Marco viene attribuita la **qualifica C1** (ora Area III, F1) a seguito della partecipazione a corso-concorso indetto dalla **propria Amministrazione**, che si presume sia l'Autorità di vigilanza (cfr. punto n. 6 Esperienze professionali inserite nel *curriculum*, rintracciabile alla fine della pagina n. 2, cfr. **ALL.**).

Si noti che il Pisano non specifica quale sia l'Amministrazione di appartenenza, sebbene sembra potersi ricavare che si tratti della **stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici**, considerato che presso tale Autorità viene trasferito a decorrere dal gennaio del 2001 e che successivamente risulta solo essere stato comandato per un anno (dal 28 ottobre 2002 al 28 ottobre 2003) presso il Gabinetto del Ministro delle Comunicazioni.

Conseguenti osservazioni: laddove tale ricostruzione fondata sui Cv risultasse corretta, ne deriverebbe che il **Pisano Marco** avrebbe ottenuto il **trasferimento**, in qualità di assistente amministrativo, **presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici**, dove avrebbe vinto un **concorso per titoli ed esami**, acquisendo la qualifica di **funzionario**, proprio negli anni in cui il **Presidente della Commissione** concorsuale del concorso per cui è causa, dott. **Umberto Piccinin**, ricopriva presso la medesima **Autorità di Vigilanza** l'incarico di **dirigente**, assumendo la **direzione del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Contratti**.

b) Dall'esame del Cv pubblicato dal MIUR il 27.06.2019 (cfr. Cv **ALL.**), emerge che dal 01.02.2008 il dott. Piccinin rientra alla Corte dei Conti, dapprima con incarico di dirigente dell'Ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro, cui viene aggiunto dal **7 aprile 2009** l'incarico di **Direzione dell'Ufficio Ispettivo della Corte dei Conti** e, successivamente, con incarico di **Dirigente Generale** (dal **6 dicembre 2010** presso la **Direzione Generale**

programmazione e bilancio, dall'1.04.2011 presso la Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie).

Orbene, **a decorrere dal 01.09.2010 anche il dott. Marco Pisano transita alla Corte dei Conti**(cfr. Cv ALL.).

In particolare, dal 01.09.2010 il predetto viene comandato a prestare servizio presso la Corte dei Conti e, **a decorrere dal 01.12.2010**, quindi a **distanza di soli 3 mesi**, viene incaricato di **funzioni dirigenziali di studio** presso **l'Ufficio di Presidenza della stessa Corte**.

A decorrere dal **01.04.2013**, mantenendo l'incarico di Capo Segreteria del Presidente della Corte dei Conti, viene **incaricato di funzioni dirigenziali di II fascia** presso il **Segretariato Generale – Servizio Ispettivo della Corte dei Conti (ex Ufficio dirigenziale del Dott. Piccinin)**.

Conseguenti osservazioni: il Pisano Marco giunge alla Corte di Conti negli anni in cui il dott. Piccinin arriva all'apice della carriera dirigenziale presso la stessa Corte.

In particolare, al Pisano **viene attribuito l'incarico di dirigente di II fascia presso il Segretariato Generale – Servizio Ispettivo della Corte dei Conti** (la cui direzione era stata di competenza del Piccinin) nel periodo in cui il Piccinin è Dirigente Generale presso la Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie della stessa Corte.

Si allega al presente ricorso, **con finalità probatoria documentale**, l'atto di nomina del Pisano quale **dirigente di II fascia** presso il Segretariato Generale – Servizio Ispettivo della Corte dei Conti, adottato dal Segretario Generale della Corte dei Conti (decreto prot. 73-26/03/2013-DECSG-UOPROT-P del 26.03.2013, cfr. ALL.) ove è riportato che, al fine di addivenire alla nomina, ***“sentito il Dirigente generale della Direzione generale gestione risorse umane e formazione (n.b. al momento Piccinin) DECRETA il Dott. Marco PISANO viene preposto, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., al Servizio ispettivo, a decorrere dal 1° aprile 2013 e per un quinquennio [...]”***.

Emergerebbe da quanto sopra, *ex tabulas*, conseguentemente, che il **Pisano, con qualifica di funzionario**, avrebbe ottenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, articolo 19, comma 6, un incarico dirigenziale a tempo determinato presso la Corte dei Conti **previo parere dello stesso Piccinin**, all'epoca Dirigente Generale della Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie (cfr. ALL. provvedimento di nomina richiamato ove si esplicita ***“SENTITO il dirigente generale della direzione generale gestione risorse umane e finanziarie”***).

c) Con decreto del MIUR n. 266 del 05.04.2018 (gravato sia con il ricorso introduttivo che con il presente ricorso per motivi aggiunti anche alla luce dei nuovi elementi emersi sulla scorta

della pubblicazione dei Cv dei commissari in data 27.06.2019) il dott. Umberto Piccinin è stato nominato Presidente della Commissione del concorso per 5 dirigenti amministrativi per cui è causa.

d) Il dott. Pisano Marco partecipa alla procedura concorsuale *de qua* e supera sia le prove scritte che le prove orali del concorso in questione. Da notare (cfr. **ALL.** graduatoria ufficiosa del concorso) che il voto della prova orale è risultato **il massimo attribuito tra tutti i candidati, 87/100**, come risulta da **pubblica affissione al termine della seduta**.

e) Orbene, alla luce di tutto quanto sopra ne emerge un quadro sintetico di assoluto rilievo per i profili di incompatibilità del Commissario e quindi di vizio della composizione della Commissione di concorso.

- Dal giugno 1999 il Pisano ha prestato servizio in posizione di **comando** presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- Dal 31 ottobre 1999 il dott. Piccinin ha ricoperto l'incarico di dirigente presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici – Segreteria Tecnica, assumendo la direzione del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Contratti;
- A gennaio 2001 il Pisano entra nei ruoli dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con trasferimento nei ruoli, mentre il dott. Piccinin era alla direzione del Settore Risorse Umane;
- Dal 01.02.2008 il dott. Piccinin rientra alla Corte dei Conti;
- A decorrere dal 01.09.2010 anche il dott. Marco Pisano transita alla Corte dei Conti;
- Il dott. Piccinin dal 6 dicembre 2010 ottiene l'incarico di Direttore Generale presso la Direzione Generale programmazione e bilancio, mentre dal 01.04.2011 presso la Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie della Corte dei Conti;
- Il Pisano dal 01.12.2010, quindi a distanza di soli 3 mesi dal suo passaggio alla Corte dei Conti, viene incaricato di funzioni dirigenziali di studio presso l'Ufficio di Presidenza della stessa Corte.
- Il Pisano dal 01.04.2013, mantenendo l'incarico di Capo Segreteria del Presidente della Corte dei Conti, viene incaricato di funzioni dirigenziali di II fascia presso il Segretariato Generale – Servizio Ispettivo della Corte dei Conti (ex Ufficio dirigenziale del Dott. Piccinin), *sentito* sul punto il Dirigente generale della direzione generale risorse umane e formazione dott. Piccinin.

Orbene, non v'è chi non veda che il candidato e il membro (nonché Presidente) di Commissione abbiano in atto un rapporto di assoluta e stretta conoscenza e collaborazione presso gli stessi Enti, lungo anni, e siano perciò in posizione di incompatibilità, a tal punto che il Commissario avrebbe dovuto dimettersi.

Visti i pregressi fatti che implicano incrocio obiettivo delle **storie professionali e di vita** dei due soggetti, non può non rilevarsi la palese incompatibilità del dott. Piccinin con l'incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso 5 dirigenti amministrativi MIUR, attesa la partecipazione alla procedura *de qua* (anzi, oggi la potenziale vittoria del concorso) da parte del candidato Marco Pisano (attualmente collocato in posizione n. 5 di potenziale graduatoria).

Situazione di incompatibilità che avrebbe dovuto condurre all'astensione del commissario e che, in assenza di tale astensione, implica l'invalidità dell'operato della Commissione per vizio di legittimità, in quanto situazione in palese contrasto con le norme che regolano la materia (cfr. in diritto).

2) **Dott.ssa Novelli** - Anzitutto, a conferma di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, la dott.ssa Novelli ha svolto l'attività del Direttore generale presso la sede centrale del MIUR fino all'adata del 31-12-2018.

Tale circostanza, **oltre a confermare la palese violazione e falsa applicazione dell'art. 10, d.P.R. 487/1994 da parte del MIUR, non chiarita dalla P.A. nemmeno per mezzo di apposita memoria ordinata mediante ordinanza collegiale di codesto Ecc.mo TAR,** comporta che lo stesso membro di commissione sia in palese situazione di incompatibilità considerato che molti partecipanti al concorso, in particolare molti degli ammessi a sostenere la prova orale, sono dipendenti del MIUR che operano presso la sede centrale del Ministero e che alcuni di questi hanno operato presso la stessa Direzione guidata dalla dott. Novelli, oltre che risultare membri di commissioni in cui è presente la dott.ssa Novelli.

Orbene, se come evidenziato dall'ANAC nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c spetta all'Amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati (cfr. in diritto), va soggiunto quanto segue.

Dall'esame del *curriculum vitae* è stato confermato che la commissaria dott.ssa Maria Novelli abbia intrattenuto rapporti di lavoro, collaborazione e dunque di vita con alcuni candidati del concorso.

In particolare, il candidato Giuseppe Pierro, attualmente posizionato al secondo posto della potenziale graduatoria definitiva di merito del concorso per cui è causa (cfr. **ALL.** graduatoria potenziale con i voti delle tre prove per come pubblicati dall'Amministrazione), **almeno dal 2016 lavora in un Comitato al fianco della commissaria Novelli**, come testimoniato da **2 decreti** del

MIUR che si allegano al presente ricorso (cfr. **ALL.**), firmati peraltro dai vari ministri, uno nel 2016 ed uno nel 2018 (addirittura appena prima che il concorso fosse bandito).

Comprova quanto sopra il **decreto n. prot. 529 del 30.06.2016 (ALL.)** con il quale il Ministro MIUR ha decretato la conferma del Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della Musica per gli studenti procedendo a nominare, **quali componenti del Comitato**, la dott.ssa Novelli e, nel Nucleo operativo, il dott. Giuseppe Pierro (cfr. decreto n. prot. 529 del 30.06.2016 **ALL.**).

Ciò testimonia che i due lavorano insieme e si conoscono almeno dal 2016.

Inoltre, comprova quanto sopra il **decreto n. prot. 110 del 07.02.2018 (ALL.)**, mediante il quale il Ministro MIUR ha riconfermato, nell'alveo dello stesso Comitato, la nomina della dott.ssa Novelli quale membro e del dott. Pierro quale membro del Nucleo operativo collegato (cfr. decreto n. prot. 110 del 07.02.2018 **ALL.**).

Da quanto sopra emerge chiaramente una prova *ex tabulas*, inconfutabile, della assoluta incompatibilità alla nomina di commissario della Novelli nel concorso in cui partecipava il Pierro posizionandosi, peraltro, tra i potenziali (sicuri, in assenza di intervento di codesto Organo giurisdizionale) vincitori del concorso (cfr., *funditus*, sezione in diritto).

3) Dott.ssa Pagano– Sempre dall'esame dei *curricula* dei commissari pubblicati in data 27.06.2019 sul sito dell'Amministrazione banditrice MIUR, emergono profili di illegittimità della nomina della dott.ssa Pagano quale membro di commissione.

Con Decreto del Ministro n. 560 del 23.07.2018 (gravato con il presente ricorso e con quello introduttivo), la Dott.ssa Rosaria Pagano risulta essere stata qualificata "Direttore Generale MIUR in quiescenza".

Orbene, nel *curriculum* pubblicato in data 27.06.2019 dal MIUR, la stessa dott.ssa Pagano dichiara di possedere la qualifica di Dirigente di I fascia.

In realtà la stessa risulterebbe **Dirigente di II fascia** con incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dal 04.09.2014 al 30.04.2017 (circa 2 anni e sette mesi), **periodo non sufficiente per transitare nella I fascia del ruolo dei Dirigenti.**

Infatti, come noto, ai sensi dell'**art. 23 d.lgs. 165/2001** "(...) *In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia (.....). I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni (.....)*".

Pertanto emergerebbe che quando la dott.ssa Pagano è stata collocata in quiescenza apparteneva ancora alla seconda fascia del ruolo dei dirigenti e non poteva aver acquisito la qualifica di **Direttore Generale** (qualifica tipica di un Dirigente di I fascia).

La Dott.ssa Pagano è stata selezionata ed indicata nel decreto di nomina della commissione quale Direttore Generale, ma di fatto la stessa è andata in quiescenza come dirigente di seconda fascia.

Da ciò emerge che il decreto di nomina è viziato irrimediabilmente e pertanto la dott.ssa Pagano non avrebbe potuto far parte della Commissione.

Tutto ciò esposto in fatto, i provvedimenti, atti e comportamenti impugnati e censurati meritano di essere annullati, con conseguente accertamento dei vizi di incompatibilità della Commissione del concorso in parola, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I.A- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NORME SU TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 D.P.R. 487/1994 E ALTRE DISPOSIZIONI DEL MEDESIMO PLESSO NORMATIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. N. 33/2013 SULLA TRASPARENZA, ART. 10, 14, 15, 15-BIS. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, SVIAMENTO.

Una premessa: il piano del presente primo motivo di ricorso è ovviamente intrinseco, cioè relativo alla mera attività dell'Amministrazione di pubblicazione (tardiva) dei Cv, che va **gravata e censurata in quanto tale**.

Le ulteriori deduzioni (cfr. cap II), invece, sostanziali e di merito in ordine all'incompatibilità della Commissione, dimostrano che i motivi di ricorso introduttivo avverso la composizione della Commissione di concorso fossero fondati e dirimenti (cfr. *infra*), e discendono proprio dal contenuto dei *curricula* pubblicati.

Come esposto in narrativa, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso che **annoverava deduzioni in ordine all'incompatibilità della Commissione di concorso**, l'Amministrazione si determinava -si badi bene, all'esito della procedura, dopo le prove orali- a pubblicare i *curricula* dei membri di Commissione.

In data 27 giugno 2019, infatti, e solo all'esito della procedura di concorso già gravata mediante il ricorso n.r.g. 8280/2019, l'Amministrazione resistente, **solo in seguito alla proposizione del detto gravame che deduceva motivi di vizio di incompatibilità della Commissione**, procedeva a pubblicare sul sito del concorso (cfr. sito web del MIUR) i *curricula* dei membri della

commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, quasi a voler sanare la propria posizione di inadempienza alle regole e norme concorsuali e sulla trasparenza della P.A.

Orbene, si deduce anzitutto la tardiva e ingiustificata attività dell'Amministrazione, per palese violazione di tutti i riferimenti normativi sull'obbligo di pubblicazione tempestiva dei *curricula* e sulla **trasparenza amministrativa**.

Risultava, infatti, evidente che, alla luce della normativa di riferimento, ogni operazione concorsuale debba rispettare senza dubbio le garanzie prescritte dalla legge sul procedimento amministrativo (pacificamente applicabili alle procedure di concorso), nonché quelle di cui al d.P.R. 487/1997, rubricato *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi”*, ad esempio all'art. 12.

Occorre considerare preliminarmente che l'art. 15, del d.lgs. **14 marzo 2013, n. 33**, recante *riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (noto decreto legislativo trasparenza), articolo rubricato *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”*, prevede, in riferimento ai **titolari di incarichi** (quali quelli dei membri di Commissione incaricati di gestire un concorso pubblico) che: *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) **il curriculum vitae** [...]”*. Nello stesso senso si esprimono gli articoli 10, 14, 15-bis, del medesimo plesso normativo.

Allo stesso modo, quanto precipuamente alla disciplina dei pubblici concorsi, l'art. 12, d.P.R. n. 487/1994, rubricato *trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*, prevede: *“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste”*.

Si desume, dalle suddette norme, un **obbligo evidente di massima trasparenza delle operazioni di concorso**, mentre l'Amministrazione si determinava, nel caso *de quo*, evidentemente, per non pubblicare i *curricula* dei candidati se non tardivamente, a procedura ormai conclusa, e **solo dopo aver ricevuto il ricorso, n.r.g. 8280/2019 di cui al presente giudizio, con il quale erano stati dedotti motivi di incompatibilità dei commissari** (oggi confermati per mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti), al fine (evidente) di tentare di sanare una posizione concorsuale poco trasparente e non cristallina, da parte dell'Amministrazione medesima, in riferimento all'istituzione più rilevante della procedura, la Commissione giudicatrice.

La trasparenza, sancita in fonti normative di rango primario, non può rimanere lettera morta, essendo assurda, viceversa, a valore fondamentale dell'agire della P.A.

La predetta attività dell'Amministrazione, dunque, è attinta da notevoli vizi per violazione di legge ed eccesso di potere, e deve essere dichiarata illegittima, con tutto ciò che ne consegue, anche e soprattutto alla luce di quanto ulteriormente si va a dedurre con i seguenti motivi (cfr. *infra*).

I.B -VIOLAZIONE DEL DIVIETO INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE E DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/90 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 D.P.R. 487/1994 E ALTRE DISPOSIZIONI DEL MEDESIMO PLESSO NORMATIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE.

Giova ripetere che solo dopo la notifica e il deposito del ricorso che **annoverava deduzioni in ordine all'incompatibilità della Commissione di concorso**, l'Amministrazione si determinava - si badi bene, all'esito della procedura, dopo le prove orali- a pubblicare i *curricula* dei membri di Commissione, come sopra appena esposto.

In data 27 giugno 2019, infatti, e solo all'esito della procedura di concorso gravata mediante il ricorso n.r.g. 8280/2019, l'Amministrazione resistente, **solo in seguito alla proposizione del detto gravame che deduceva motivi di vizio di incompatibilità della Commissione**, procedeva a pubblicare sul sito del concorso (cfr. sito web del MIUR) i *curricula* dei membri della commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, quasi a voler sanare la propria posizione.

Nel ricorso introduttivo era stata stigmatizzata, infatti, la modalità di formazione e di operato della Commissione da parte della P.A., specificamente gravando gli atti costitutivi e di nomina della stessa. Orbene, la formazione della Commissione veniva censurata proprio in quanto viziata, come viene confermato per mezzo del presente ricorso.

L'attività della P.A. volta a pubblicare tardivamente i *curricula* e quindi finalizzata a giustificare in qualche modo la composizione della Commissione, risulta violare palesemente **l'onere motivazionale imposto**, in via generale, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3, legge sul procedimento amministrativo (n. 241/90).

La norma in parola, infatti, contempla precipuamente la materia dei pubblici concorsi. Essa dispone che *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, **lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale**, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

La norma risultava patentemente violata, nel caso di specie, dall'agere della P.A. che ha dapprima mancato di pubblicare i curricula dei commissari, salvo poi farlo solo all'esito della selezione e in esito a ricorsi giurisdizionali proposti proprio con riferimento alla composizione di tale Commissione di concorso.

Non si rinveniva, prima del 27.06.2019, la specifica e analitica descrizione della storia professionale, dei *curricula* dei membri di Commissione.

In sostanza, solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo vertente, tra l'altro, sul vizio di incompatibilità della Commissione, l'Amministrazione, evidentemente consapevole del grave vizio (cfr. anche par. I.A *supra* e riferimenti normativi), cercava evidentemente di correggere il tiro, pubblicando prima dell'approvazione della graduatoria i *curricula* dei Commissari, al fine sanare il difetto evidente di “motivazione”, decidendo e comunicando solo in quel momento le esperienze professionali dei commissari. **E' evidente che l'Amministrazione ha operato al fine di sanare un vizio, dopo la notificazione del ricorso.**

La tempistica osservata dall'Amministrazione, sul punto, parla chiaro ed è assolutamente lampante: solo dopo la notifica del ricorso nel quale veniva censurata l'attività amministrativa la P.A. si determinava al fine di tentare di far trasparire la correttezza della nomina dei membri di Commissione. Quanto sopra può valere a far ritenere certamente fondate le argomentazioni e deduzioni svolte con il ricorso introduttivo e con il presente ricorso per motivi aggiunti, relative all'incompatibilità dei Commissari, che qui tutte possono intendersi integralmente richiamate anche per dovere di sinteticità *ex art. 3 c.p.a.* (cfr. cap. II *infra*).

Di fatto, si è verificata una “integrazione postuma della motivazione”, motivazione individuabile nella (asserita) idoneità (smentita dai fatti, cfr. *infra*) dei Commissari a far parte della Commissione, in quanto in posizione di non incompatibilità (la pubblicazione dei Cv,

invero, dovrebbe rispondere al dettame della trasparenza; viceversa, dalla pubblicazione emerge proprio quanto il ricorso introduttivo mirava a dedurre).

Come noto, anche la giurisprudenza ha ribadito a più riprese che la **integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo**, a maggior ragione quando sia in corso un giudizio, con ricorso attivato dalla ricorrente, **è inammissibile**.

La motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2841/2018; sez. III, sent. 7 aprile 2014, n. 1629; sez. IV, sent. 7 giugno 2012 n. 3376; Corte Costituzionale, ordinanza n. 92 del 2015).

Di qui la necessità evidente di censurare e annullare **l'attività amministrativa illegittima concretizzatasi nella tardiva e (asseritamente) "riparativa" pubblicazione dei Cv dei membri di Commissione**. Il piano del presente primo motivo di ricorso è ovviamente intrinseco, cioè relativo alla mera attività dell'Amministrazione, che va gravata e censurata in quanto tale.

Le qui seguenti deduzioni (cfr. cap II), invece, sostanziali e di merito sulla Commissione, dimostrano che i motivi di ricorso avverso la composizione della Commissione di concorso fossero fondati e dirimenti (cfr. *infra*).

II. INCOMPATIBILITÀ MEMBRI DI COMMISSIONE. VIZIO INVALIDANTE LE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9, 11 C. 1 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35-BIS D.LGS. 165/2001, NONCHE' ANCORA D.LGS. 32/2013.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6-BIS LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

Come visto in narrativa, in aggiunta al superiore motivo di ricorso, e aspetto ancor più rilevante, dalla suddetta pubblicazione dei *curricula* dei membri di Commissione sono emersi (e confermati) elementi (anche già dedotti con ricorso principale) di assoluta rilevanza al fine dell'accertamento del giudizio di **incompatibilità di taluni commissari in ragione di pregressi rapporti di collaborazione e di vita con candidati del concorso** posizionatisi, invero, **tra i primi posti della**(ancor non pubblicata ma ormai ufficiosa) **graduatoria definitiva di merito del concorso**, come scaturente dalle prove orali.

Aspetto, questo, che come noto avrebbe dovuto indurre i commissari ad astenersi dal far parte della Commissione giudicatrice, per palese incompatibilità, e che dunque avrebbe dovuto condurre alla immediata sostituzione dei membri di Commissione con altri Commissari.

Aspetto che, dunque, *in parte qua*, produce vizio invalidante dell'operato della Commissione di concorso, che rende invalidi e inefficaci gli atti posti in essere da tale Commissione e dalla P.A. procedente (quali, ad esempio, **la valutazione degli elaborati e la attribuzione dei punteggi**).

In sostanza, dall'esame dei *curricula* pubblicati, sono emersi gli elementi dettagliatamente descritti in narrativa (cfr. *supra*).

Orbene, posto un quadro del genere, che colpisce per la rilevanza dei rapporti collaborativi e professionali, e per il coinvolgimento di alcuni tra i primi candidati che si stanno andando a posizionare in graduatoria, quali potenziali vincitori (tra i primi cinque in sostanza), in punto di diritto è opportuno annotare quanto segue.

L'art. 11, d.P.R. n. 487/1994, relativo agli adempimenti della Commissione di concorso, stabilisce che: *“prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. **I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile**”*.

Orbene, giova appunto evidenziare, in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente, al suddetto articolo, che i componenti della commissione presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivano la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, **ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile**. La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha costantemente chiarito e affermato che l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360).

Orbene, visto il quadro inconfutabile emerso dalla sezione narrativa, appare, questo, essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'avere intrattenuto un qualsiasi rapporto collaborativo, di lavoro, di vita e comunanza con un candidato costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, **a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo** - recentemente introdotto dalla **L. 6 novembre 2012, n. 190** - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) **di astenersi "in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"**.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un canone di generale applicazione, che postula **ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; **pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.**

Con la conseguenza che tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto

che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi (*ex multis*, T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, **dopo l'emanazione della L. 190/2012**, sia quella di “impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità” (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Insomma il panorama normativo oggi è cristallino, sul punto, e non si può ritenere che la Commissione di concorso, nel caso *de quo*, non sia incompatibile, alla luce di tutto quanto visto, dedotto e provato in sezione narrativa e con allegazioni al presente ricorso.

In sostanza, nel caso di specie una Commissione palesemente incompatibile con i candidati (posizionatisi tra le migliori posizioni potenziali) ha visto le prove, valutato le stesse e gestito il concorso! Di qui l'evidente fondatezza dei due gravami (il ricorso odierno e quello introduttivo).

Si può aggiungere ancora ben altro, in punto di diritto.

L'obbligo di astensione del membro di Commissione sorge, come noto, per normativa e giurisprudenza consolidati, nell'ipotesi di comunanza di vita e rapporti professionali, come quelli dedotti e provati nel caso di specie odierno, di intensità tale da far ingenerare il **ragionevole dubbio** che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario; nonché, ancora, in caso di un concreto sodalizio di interessi di lavoro e professionali talmente intensi (come, appunto, nel caso di specie) da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza.

È, dunque, la particolare e significativa intensità dei rapporti di lavoro e di vita a determinare l'incompatibilità dei citati commissari, nel caso di specie (*ex multis*, **T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05.07.2018, n.1016**).

In particolare, come noto, la giurisprudenza afferma che: “*nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale*” (*ex multis*, TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).

Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione (non è questo il caso, come visto!) tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della *par condicio* tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di **un rapporto di collaborazione costante(per non dire assoluta), come avviene nel caso di specie, determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali** (cfr. *ex multis*, TAR Sicilia, sent. n. 2397/2016).

Come evidenziato recentemente dall'ANAC nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c. spetta all'Amministrazione, che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto, con la conseguenza che i membri di Commissione, e in definitiva la Commissione in sé, hanno operato pienamente nell'ambito del concorso in parola, con la conseguenza, pur sempre verificatasi (situazione obiettiva e inconfutabile), per la quale i candidati posti in posizione (almeno) di “conoscenza diretta”, o di piena collaborazione di lavoro e di interessi, e comunanza di vita, con detti Commissari, sono risultati tra i migliori del concorso e (ormai) potenziali vincitori.

Ne discende, *juris et de jure*, un vizio obiettivo e irrimediabile del concorso e dell'operato della Commissione, che pertanto deve essere accertato e dichiarato come invalido, per tutti i motivi sopra visti, da codesto Ecc.mo TAR.

La conseguenza sarà, logicamente, l'invalidazione dell'operato della Commissione e, **in via principale**, l'accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati (con ricorso originale e con quello presente per motivi aggiunti) e rivalutazione delle prove scritte dell'arcorrente ad opera di altra Commissione, ferma la domanda di ammissione cautelare con riserva alla prova orale; ovvero, in subordine, potrà essere valutata da codesto Ecc.mo Collegio la domanda di annullamento integrale del concorso, *in toto*.

III. IN ORDINE AL MEMBRO DI COMMISSIONE PAGANO.

Le suesposte argomentazioni circa l'incompatibilità della Commissione valgono, anche se sotto profili differenti, per la dott.ssa Pagano.

Sempre dall'esame dei *curricula* dei commissari pubblicati in data 27.06.2019 sul sito dell'Amministrazione banditrice MIUR, infatti, emergono profili di illegittimità della nomina della dott.ssa Pagano quale membro di commissione.

Con Decreto del Ministro n. 560 del 23.07.2018 (gravato con il presente ricorso e con quello introduttivo), la Dott.ssa Rosaria Pagano risulta essere stata qualificata "Direttore Generale MIUR in quiescenza".

Orbene, nel *curriculum* pubblicato in data 27.06.2019 dal MIUR, la stessa dott.ssa Pagano dichiara di possedere la qualifica di Dirigente di I fascia. In realtà la stessa risulterebbe **Dirigente di II fascia** con incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dal 04.09.2014 al 30.04.2017 (circa 2 anni e sette mesi), **periodo non sufficiente per transitare nella I fascia del ruolo dei Dirigenti.**

Infatti, come noto, ai sensi dell'**art. 23 d.lgs. 165/2001** "(...) *In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia* (.....). *I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni* (.....)".

Pertanto emergerebbe che quando la dott.ssa Pagano è stata collocata in quiescenza apparteneva ancora alla seconda fascia del ruolo dei dirigenti e non poteva aver acquisito la qualifica di **Direttore Generale** (qualifica tipica di un Dirigente di I fascia).

La Dott.ssa Pagano è stata selezionata ed indicata nel decreto di nomina della commissione quale Direttore Generale, ma di fatto la stessa è andata in quiescenza come dirigente di seconda fascia.

Da ciò emerge che il decreto di nomina è viziato irrimediabilmente e pertanto la dott.ssa Pagano non avrebbe potuto far parte della Commissione.

In ordine alla **domanda di rivalutazione o correzione delle prove scritte dell'arcorrente ad opera di Commissione in diversa composizione**, codesto stesso Ecc.mo TAR Lazio in più occasioni, in casi analoghi, l'ha disposta (*ex multis*, sez. I quater, ord. n. 8606/2018).

Per cui si domanda, in via principale, previo annullamento dei provvedimenti gravati con il presente ricorso e con quello introduttivo, e pur sempre nel solco delle domande e deduzioni formulate con il ricorso introduttivo, di ordinare la rivalutazione dei temi delle prove scritte dell'arcorrente ad opera di Commissione in nuova e diversa composizione, fermo restando ogni più opportuno provvedimento cautelare relativo all'ammissione alla prova orale.

Solo in subordine, ancora, sempre nel solco del ricorso introduttivo, si conferma la domanda di annullamento *in toto* del concorso.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* è stato ampiamente scritto.

Quanto al *periculum*, il fatto che la commissione abbia completato le prove orali il 31 maggio ma, nonostante i mesi ormai trascorsi, non si sia ancora proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito da un lato dimostra che l'Amministrazione potrebbe essere persuasa essa stessa dai motivi di ricorso, solo pretestuosamente ricorrendo pertanto alle "esigenze di celerità", e dall'altro lato rende ancora più urgente l'ammissione dell'aricorrente alla prova orale, in via cautelare, ferma restando, anche in via cautelare ove ritenuto opportuno, la ricorrezione delle prove scritte da parte di un'altra e nuova Commissione.

Ciò eviterebbe di appesantire la procedura amministrativa, sia perché consentirebbe di pubblicare una graduatoria contenente i nomi dell'aricorrente che avessero, in esito alla ricorrezione e all'orale con riserva, superato le prove, sia perché eviterebbe l'impugnazione della graduatoria stessa in prossimità della decisione cautelare e, quindi, il rallentamento se non addirittura il blocco delle procedure di definizione del concorso e di assunzione.

Tutto quanto detto, già anticipato in atto introduttivo, è altresì riconducibile nell'alveo delle deduzioni e dei motivi di ricorso ivi esposti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A. NONCHE' DELL'ART. 116, C. 2, C.P.A.

In ordine al punteggio ottenuto dall'aricorrente alla prova scritta, sembra chiaro che il giudizio comminato dalla commissione risulti inficiato dai vizi di legittimità delle operazioni della Commissione esaminatrice, per come dedotti e rappresentati nel corpo del ricorso introduttivo e del presente.

Fermo restando la superiore e principale richiesta di rivalutazione, pertanto, ciò comporta che la scrivente difesa debba necessariamente confermare, in questa fase, ove occorra, la richiesta istruttoria di poter censurare l'operato e la valutazione (anche in quanto manifestamente irragionevole) emanata dalla Commissione in riferimento alle prove dell'aricorrente, anche per mezzo di CTU e/o per mezzo di pareri di esperti, *pro veritate*, di cui ci si riserva sin d'ora, in ogni caso, la richiesta, e il deposito, anche in corso di causa.

Sul punto quindi ci si riserva di voler nominare un CTU o verificatore al fine di far riesaminare le prove dell'aricorrente e/o di voler ordinare, all'uopo, per tutti i motivi visti anche nel presente ricorso, la nomina di nuova Commissione, al fine di pervenire ad una nuova valutazione delle prove dell'aricorrente.

Ancora, visto il diniego dell'Amministrazione sul punto (già dedotta con il ricorso introduttivo), che espressamente qui si censura anche ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a., e sempre ferma la **domanda principale di rivalutazione ad opera di altra Commissione in virtù dei vizi dedotti con i due ricorsi** (introduttivo e motivi aggiunti odierni) **e soprattutto con l'odierno**, già posta in passato, si conferma la domanda che nei confronti della resistente venga disposto comunque, ai sensi della predetta norma e/o ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*, ovvero in subordine, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a., nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione dei candidati da parte dell'Amministrazione, e in particolare **tutti i documenti richiesti dalla ricorrente con eventuale istanza di accesso agli atti e con il ricorso introduttivo, nonché ogni utile documento di rilievo connesso.**

Sul punto si spiega e conferma pertanto domanda istruttoria a codesto Ecc.mo TAR.

In aggiunta, per quanto possibile in questa sede, si domanda al TAR in via istruttoria di ordinare all'Amministrazione di produrre e consentire accesso agli atti sul comando del dott. Pisano presso l'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (oggi ANAC), nei limiti della possibilità appunto accordata a codesto Ecc.mo TAR in questa sede di ricorso.

SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Vincenzo Iacovino, quale procuratore e difensore dell'arcorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato.

Premesso che

- le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati che hanno partecipato alla fase della prova selettiva del concorso in oggetto, e che per tale ragione, ove il Collegio ritenga necessario, può diventare indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti, dei potenziali vincitori e anche nei confronti della Commissione;
- il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica;
- si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR;

- recente giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio ed in particolare: ordinanza dell'Ecc.ma Sezione III-bis, n. 9506 del 7 novembre 2013, decreto del Presidente della Sez. III-bis n. 23921/2013, ordinanza della sez. I-ter n. 1217/2014, hanno autorizzato l'arcorrente alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente ricorso per motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Alla luce delle superiori integrazioni svolte con i presenti motivi aggiunti, anche in vista dell'udienza cautelare del giorno 08.10.2019, la ricorrente insiste per l'accoglimento di tutte le domande esposte con il ricorso introduttivo, che qui possono intendersi ovviamente integralmente ripetute e trascritte, e in particolare, alla luce di tutto quanto emerso e dedotto:

voglia l'Ecc.mo Tribunale adito annullare, previa sospensione cautelare e/o idonea cautela disposta, i provvedimenti e gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti, in epigrafe meglio individuati, tutto per come esposto negli atti, e in particolare così decidere:

a) in via cautelare,

- disporre, in ragione di tutti i vizi e profili di illegittimità dedotti nel corpo del ricorso e dei motivi aggiunti, la sospensione immediata della procedura di concorso, con contestuale sospensione e rinvio della fase della prova orale e contestuale ammissione con riserva dell'arcorrente a successiva data fissata o da stabilire nel rispetto del termine di convocazione o preavviso di almeno giorni venti prima della prova previsto dall'art. 10, c. 8 del Bando di concorso;

in via meramente subordinata rispetto alla domanda di cui sopra:

- disporre l'ammissione con riserva dell'arcorrente a prova orale suppletiva, da fissare sempre nel rispetto del suddetto termine di convocazione o preavviso di almeno giorni venti previsto dall'art. 10, c. 8 del Bando di concorso;

- *anche in via cautelare, ove ritenuto opportuno,*

- dichiarare l'invalidazione dell'operato della Commissione e, previo accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati (con ricorso originale e con quello presente per

motivi aggiunti), ordinare la rivalutazione delle prove scritte della ricorrente ad opera di altra Commissione, ferma la superiore domanda di ammissione cautelare con riserva alla prova orale;

- ove ritenuto necessario da codesto Ecc.mo TAR, ordinare, previa idonea cautela, la riedizione integrale della prova scritta;

- *in ogni caso*,

in via cautelare e/o nel merito, accertare i vizi di incompatibilità, invalidanti, della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., per come dedotto nel corpo del presente ricorso e di quello introduttivo.

b) ***nel merito***,

- in via principale, previa, in ogni caso, invalidazione dell'operato della Commissione, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, disporre la rivalutazione delle prove scritte della ricorrente ad opera di nuova Commissione in diversa composizione, e ordinare all'Amministrazione che la ricorrente venga ammessa alle fasi successive del concorso, previa cautela di ammissione con riserva alla prova orale come richiesta nei punti che precedono;

- in via meramente subordinata, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati nonché di tutta la procedura di concorso, annullare integralmente il concorso, *in toto*, e condannare l'Amministrazione alla riedizione integrale del concorso.

- in ogni caso, solo ove ritenuto necessario da codesto Ecc.mo TAR, ordinare la riedizione della prova scritta.

- *in ogni caso*,

in via cautelare e/o nel merito, accertare i vizi di incompatibilità, invalidanti, della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., per come dedotto nel corpo del presente ricorso e di quello introduttivo.

Ci si riserva in ogni caso la formulazione di ulteriori motivi aggiunti all'esito dell'ostensione integrale della documentazione amministrativa relativa al concorso, richiesta con istanze di accesso agli atti dalla ricorrente.

In via istruttoria, si domanda di accogliere le richieste istruttorie tutte per come segnalate nell'apposito spazio del ricorso e dei presenti motivi aggiunti (cfr. *supra*).

Con vittoria di spese, diritti, onorari da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.

Roma, 26 settembre 2019

Avv. Vincenzo Iacovino